

COMUNITA' E GOVERNO

GOVERNO GENERALE DELLA COMUNITA'

83. Si comincia ad appartenere alla Congregazione con la professione dei voti. I membri di voti temporanei condividono la vita spirituale e i fini della Congregazione e partecipano, a livello locale, alle discussioni appropriate al loro periodo di formazione. Entrano a far parte pienamente della Congregazione con i voti perpetui. Essi usufruiscono di questi diritti: partecipano alle deliberazioni locali, all'elezione del superiore provinciale o regionale e dei suoi consiglieri, eleggono i delegati al capitolo provinciale o regionale. Possono essere eletti e ricoprire qualsiasi carica nella Congregazione, a meno che la legge della Chiesa, le Costituzioni e gli Statuti non richiedano requisiti specifici per quella determinata carica.

84. La Congregazione della Risurrezione è una Congregazione clericale di diritto pontificio. E' composta di membri ordinati e non ordinati, di rito sia latino che orientale.

Tutte le province, le regioni e le case dipendenti direttamente dal superiore generale costituiscono la totalità della Congregazione della Risurrezione.

La Congregazione nel suo insieme, come pure le province, le regioni e le case sono persone giuridiche.

Di pari passo con la Congregazione, vi sono anche comunità di laici, alle quali la Congregazione riconosce l'espressione autentica del suo carisma e della sua missione. Essi hanno statuti propri.³⁰

85. Il governo generale della Congregazione è esercitato, in via straordinaria, dal capitolo generale, e, in via ordinaria, dal superiore generale con il suo consiglio e dal consiglio generale allargato.

86. Il capitolo generale è l'autorità suprema della Congregazione; questa autorità viene esercitata collegialmente. Esso viene convocato dal superiore generale ogni sei anni. Le procedure da seguire per convocare, preparare e condurre il capitolo generale sono con tenute nel direttorio generale della Congregazione riguardante i Capitoli. I compiti principali del capitolo generale sono: occuparsi del bene generale della Congregazione, promuovere l'unità, stimolare la cooperazione nell'ambito della comunità e valutare la fedeltà della comunità al suo carisma. Spetta al capitolo generale:

- a) Eleggere il superiore generale e il suo consiglio
- b) Introdurre cambiamenti in determinati articoli delle Costituzioni da sottoporre all'approvazione della Santa Sede.
- c) Fare e autorizzare cambiamenti nei direttori generali
- d) Stabilire e cambiare i confini delle province e regioni.
- e) Determinare quali case dipendano direttamente dal superiore generale
- f) Sopprimere una provincia, una regione o una casa che dipende direttamente dal superiore generale e determinare come disporre dell'ente soppresso. Per sopprimere una casa è necessario consultare l'ordinario del luogo.

Durante il capitolo generale, il superiore generale e il suo consiglio continuano ad esercitare le loro funzioni ordinarie.

87. Il superiore generale è il padre di tutta la Congregazione e ha autorità personale e giurisdizione ecclesiastica. Egli governa la Congregazione secondo le Costituzioni e lo spirito di

³⁰ “Ma noi crediamo che è anche volontà di Dio che questa Comunità abbia altre ramificazioni di fratelli. Noi crediamo che Dio ha ispirato certi uomini attraverso il suo Spirito ad essere uno con Cristo in questa Comunità. Pertanto, avremo un ramo di operatori spirituali e un altro di operatori laici” (Regola del 1842, § 20).

esse. Egli serve tutta la Congregazione con visite canoniche e con contatti frequenti; si fa promotore di unità, di una fruttuosa vita comune e di fedeltà al carisma della Congregazione.

88. La visita canonica del superiore generale ha lo scopo di dare un sostegno alla vita religiosa delle comunità locali e dei singoli membri e correggere abusi. Con la sua visita il superiore generale cerca di rafforzare l'unità e i vantaggi della vita comune e fa in modo che i membri rimangano fedeli al carisma della comunità. Quindi condivide con essi la gioia per i risultati positivi della Congregazione e ne fa conoscere i bisogni. Rafforzerà poi la convinzione che essi sono membri dell'unica e amata famiglia della Risurrezione, e che quindi devono essere sensibili ai bisogni di ogni membro della Congregazione in altre province e regioni.

Nelle conversazioni individuali il superiore generale richiamerà l'attenzione dei membri su problemi attinenti alla vita religiosa, sacerdotale e apostolica, come pure alla disciplina.

La visita dovrebbe svolgersi in un'atmosfera d'amore fraterno e di confidenza e dovrebbe portare a una crescita della vita spirituale e apostolica. I membri si sforzeranno di essere sinceri e aperti, accogliendo il superiore generale come padre dell'intera Congregazione.

89. Il consiglio generale è formato dall'assistente generale e da altri due consiglieri. Essi assistono il superiore generale nel governo dell'intera Congregazione. Il superiore generale con il suo consiglio è responsabile di tutta la Congregazione e dei singoli membri. Essi attuano le decisioni del capitolo generale e hanno la competenza amministrativa di trattare gli affari assegnati loro dalla legislazione della Chiesa e della Congregazione.

Nei casi in cui si richiede un quarto consigliere per la validità, il superiore generale nominerà un quarto consigliere ad hoc col consenso dei consiglieri generali regolari.

90. Il consiglio generale allargato è composto dai membri del consiglio generale più i superiori provinciali. Il compito del consiglio generale allargato è di assistere il superiore generale nella sua sollecitudine per l'unità e lo sviluppo dell'intera Congregazione. Il consiglio generale allargato è essenzialmente un corpo consultivo, ma le Costituzioni possono assegnargli poteri deliberativi specifici. Esso agisce collegialmente, sotto la presidenza del superiore generale, quando elegge un consigliere generale nel caso questo ufficio si sia reso vacante dopo il capitolo generale. Il modo dell'elezione resta quello messo in atto durante il capitolo generale,

91. Compongono il capitolo generale con diritto al voto:

- a) Il superiore generale
- b) I membri del consiglio generale
- c) Il predecessore immediato del superiore generale
- d) I superiori provinciali o i loro sostituti
- e) I superiori regionali e i loro sostituti
- f) I delegati eletti in ogni provincia e un delegato eletto in ogni regione o i loro sostituti, eletti secondo l'ordine procedurale stabilito dal capitolo generale
- g) Un delegato eletto o il suo sostituto eletto per tutte le case dipendenti direttamente dal superiore generale. Chi partecipa nella sua provincia o regione d'origine all'elezione di un delegato per il capitolo generale, non ha voce attiva in questa elezione.

Ogni membro con voti perpetui da almeno cinque anni può essere eletto o nominato delegato. Il numero dei delegati eletti deve essere almeno uguale al numero degli altri membri che compongono il capitolo generale col diritto di voto. Tuttavia se la totalità dei membri non eletti che compongono il capitolo generale sono più numerosi di quelli eletti, allora la provincia che ha il maggior numero di membri con voti perpetui elegge un altro delegato. Se dopo questo è necessario ancora un delegato, sarà la successiva provincia col maggior numero di membri con voti perpetui ad eleggere ancora un delegato, e così di seguito.

92. Per la validità di ogni sessione del capitolo generale almeno la maggioranza dei suoi membri legittimi deve essere presente. Tuttavia devono essere stati convocati tutti coloro che hanno diritto al voto.

93 Il capitolo ha inizio con un giorno di preghiera. Il superiore generale è il presidente del capitolo. Egli delinea le principali questioni all'ordine del giorno del capitolo. L'agenda comprende quanto segue:

- a) Le regole di procedura da approvare dal capitolo
- b) La relazione del superiore generale sullo stato spirituale e temporale della Congregazione e sull'attuazione delle deliberazioni del precedente capitolo generale
- c) La relazione del procuratore generale
- d) La relazione del segretario generale
- e) La relazione dell'economista generale
- f) La relazione del promotore del patrimonio della comunità
- g) La relazione del coordinatore della formazione
- h) Le relazioni dei superiori provinciali per le loro province
- i) Le relazioni dei superiori regionali per le loro regioni
- j) Le proposte da esaminare nel capitolo generale
- k) Un'analisi della vita della Congregazione e un'indicazione circa gli orientamenti futuri
- l) L'elezione del superiore generale e dei suoi consiglieri generali.

94. Per apportare modifiche alle Costituzioni si richiede la maggioranza dei due terzi di coloro che, avendo voce attiva in capitolo, votano sì o no e, in seguito, l'approvazione della Santa Sede. L'interpretazione autentica delle Costituzioni è riservata alla Santa Sede.

95. L'elezione del superiore generale e dei consiglieri generali si svolge come segue: Si considera eletto chi ottiene la maggioranza assoluta di voti in una delle prime due votazioni. Se nei primi due scrutini non si raggiunge detta maggioranza, i due candidati che nel secondo scrutinio hanno raggiunto il maggior numero di voti (in caso di parità è eletto il più anziano per professione religiosa), diventano gli unici due candidati nel terzo scrutinio. Detti candidati però, non possono partecipare a questa votazione. Nel caso di parità al terzo scrutinio, rimane eletto il più anziano per professione religiosa, e, a parità di professione, il maggiore di età.

L'ordine da seguire nelle votazioni è il seguente: Il superiore generale, l'assistente generale e gli altri due consiglieri.

96. L'elezione del superiore generale è annunciata da chi presiede il capitolo. Dopo l'elezione valida e la sua accettazione, il superiore generale eletto assume immediatamente l'ufficio e fa la professione di fede. Nel caso fosse assente, deve essere subito informato e nel giro di otto giorni, da che gli è stata notificata l'elezione, deve informare colui che presiede il capitolo se accetta o no l'elezione. In caso arrivasse dopo la conclusione del capitolo fa la sua professione di fede dinanzi ai membri della casa romana.

97. Il capitolo generale può istituire una nuova provincia quando:

- a) Vi sono almeno tre case religiose della Congregazione debitamente formate
- b) Vi sono almeno trenta membri della Congregazione con professione perpetua, che appartengono a dette case
- c) C'è la possibilità di vivere la vita comune tra i membri di queste case
- d) C'è autosufficienza per ciò che riguarda il personale e i mezzi di sussistenza
- e) L'istituzione della provincia permetterebbe un'amministrazione più efficiente e un più efficace sviluppo della Congregazione

98 Il capitolo generale può istituire una nuova regione quando:

- a) Vi sono almeno due case della Congregazione canonicamente formate
- b) Vi sono almeno dieci membri della Congregazione con professione perpetua

- che appartengono a dette case
- c) C'è la possibilità di vivere la vita comune tra i membri di queste case
- d) C'è una ragionevole prospettiva di autosufficienza per ciò che riguarda il personale e i mezzi di sussistenza
- e) L'istituzione della regione permetterebbe un'amministrazione più efficiente e un più efficace sviluppo della Congregazione

99. Il capitolo è aggiornato dal presidente del capitolo o, se assente, da chi è stato da lui indicato a presiedere il capitolo, col consenso della maggioranza del capitolaro. Si concluderà il capitolo con una celebrazione liturgica.

100. Un capitolo generale straordinario deve essere convocato quando la maggioranza del consiglio generale allargato ne fa richiesta.

IL SUPERIORE GENERALE E IL SUO CONSIGLIO

101. Il superiore generale è un sacerdote che ha emesso i voti perpetui da almeno dieci anni, di non meno di trentacinque anni di età. Rimane in carica sei anni e può essere rieletto solo una volta.

102. Il superiore generale visiterà tutte le case della Congregazione almeno due volte durante i sei anni; lo farà personalmente o tramite un suo delegato. E' obbligato a visitare queste persone: i professi, i novizi e i candidati che si trovano nei corsi di prenoviziato. Egli ha poi il diritto di fare il punto della situazione:

- a) Delle case (condizioni di vita)
- b) Della proprietà (investimenti e dotazioni)
- c) Delle attività apostoliche e delle istituzioni (scuole, seminari, parrocchie, chiese, ecc.)
- d) Dei registri finanziari e delle documentazioni
- e) Delle biblioteche
- f) Degli archivi

Dopo la visita egli deve presentare una relazione pubblica ai membri della provincia, della regione e delle case dipendenti direttamente dal superiore generale.

103. Il superiore generale ha questi poteri:

- a) Dispensare per un certo periodo case e individui dall'osservanza di una prescrizione delle Costituzioni riguardante la disciplina, con l'obbligo di informare il superiore provinciale o regionale
- b) Approvare il trasferimento permanente o temporaneo di membri da una provincia o regione a un'altra in seguito ad accordi presi con la provincia o regione coinvolta. L'atto di trasferimento deve essere registrato negli archivi generali
- c) Permettere ai religiosi di cambiare il testamento o l'amministrazione della loro proprietà
- d) Concedere al sacerdote, sia egli membro della Congregazione o meno, di ascoltare le confessioni di tutti quelli che risiedono in una casa della Congregazione

Col consenso del suo consiglio, il generale può delegare le facoltà c) e d) ai superiori provinciali. Inoltre, il superiore generale può delegare, col consenso del suo consiglio, la facoltà d) ai superiori regionali e locali.

104. La legge della Chiesa e della Congregazione esige che il superiore richieda il parere e in alcuni casi il consenso del suo consiglio. Quando la legge richiede il consenso del suo consiglio egli agisce invalidamente se non ha ottenuto tale consenso. Non è invece obbligato a seguire il parere della maggioranza quando sia richiesto solo il parere del consiglio. Può seguire il suo parere se in coscienza lo ritiene migliore, tuttavia deve tenere in considerazione quello del suo consiglio, soprattutto se è unanime, e non agire contro di esso se non per motivi seri. Il principio esposto in questo articolo deve essere applicato da tutti i superiori della Congregazione.

105. Fatta eccezione per le elezioni, regolate dall'articolo 95, tutte le elezioni che risultano pari nelle sessioni del capitolo generale o nel consiglio generale allargato, si risolvono con la decisione del superiore generale.

106. Perché il superiore generale possa agire validamente è necessario che abbia il consenso del suo consiglio per tutti i casi stabiliti dalla legge comune o particolare e specialmente:

- a) Accogliere e decidere sui ricorsi dei membri della Congregazione
- b) Destituire i superiori provinciali, i superiori regionali e i loro consiglieri dalle loro funzioni
- c) Nominare un visitatore per tutta la Congregazione o per una singola provincia o regione
- d) Nominare un delegato e il suo sostituto al capitolo generale, per tutte le case dipendenti direttamente dal superiore generale
- e) Concedere il permesso per atti di alienazione (diversi dalle cose menzionate nel can. 638,3) quando la somma implicata supera l'ammontare stabilito dal direttorio generale sui beni temporali, tuttavia rientra nei limiti stabiliti dalla Santa Sede per le rispettive nazioni
- f) Concedere il permesso per atti di amministrazione straordinaria, che non comportino alienazioni (od operazioni indicate dal can. 638,3), quando la somma implicata eccede l'ammontare stabilito dal direttorio generale sui beni temporali
- g) Concedere la dispensa dai voti temporanei
- h) Erigere, trasferire o sopprimere un noviziato
- i) Permettere, eccezionalmente e in casi particolari, a un candidato di fare validamente il noviziato in una casa della Congregazione che non sia quella del noviziato, sotto la responsabilità di un religioso esperto, con la funzione di maestro dei novizi
- j) Accettare un membro che durante i voti temporanei abbia lasciato legittimamente la Congregazione e poi chieda di essere riammesso. La riammissione viene concessa senza l'obbligo di ripetere il noviziato. Il superiore generale e il suo consiglio stabiliranno, per il membro riammesso, un tempo di prova che preceda i voti temporanei o perpetui
- k) Permettere ad una provincia o regione di aprire una nuova casa religiosa fuori del paese dove la provincia o la regione ha la propria sede
- l) Chiudere una casa formata dopo aver consultato l'ordinario del luogo
- m) Concedere la dispensa fino a un anno ai candidati agli ordini sacri, cui manchi l'età canonica richiesta
- n) Autorizzare una terza cadenza a un superiore locale
- o) Dispensare i sacerdoti da irregolarità "ex defectu" e "ex delicto", secondo il diritto canonico, così che essi possano celebrare l'Eucaristia
- p) Permettere a un religioso di rinunciare a parte o a tutto il patrimonio
- q) Concedere, per seri motivi, a un religioso con voti perpetui, di assentarsi per un periodo non superiore a tre anni. Se il religioso è un chierico è necessario ottenere il consenso dell'ordinario del luogo dove il religioso andrà a risiedere.

107. Col consenso del consiglio generale allargato il superiore generale può:

- a) Destituire ogni singolo membro del consiglio generale, ma sempre con l'approvazione della Santa Sede
- b) Decidere quali contributi finanziari debbano giungere dalle province, dalle regioni e dalle case dipendenti direttamente dal superiore generale alla cassa generalizia e quale aiuto finanziario deve essere dato dalla casa generalizia alle case, regioni e province povere
- c) Convocare un capitolo generale straordinario
- d) In caso di necessità, fuori del tempo del capitolo generale, determinare quali case debbano dipendere direttamente dal superiore generale

- e) Trasferire un membro da una provincia, regione o casa direttamente di pendente dal superiore generale a un'altra provincia, regione o casa direttamente dipendente dal superiore generale, purché il bisogno sia improvviso e manchi la possibilità di accordarsi con il superiore provinciale o della regione il cui membro è oggetto di trasferimento. Per tutte le altre cose che riguardano il bene della Congregazione il ruolo del consiglio generale allargato è consultivo, salvo facendo l'articolo 90.

108. Il consiglio generale allargato si riunisce almeno una volta l'anno. Sono necessari due terzi dei suoi membri per il quorum.

109. Quando per legge si richiede il consenso dell'intero corpo del consiglio generale, i voti possono essere mandati per posta o con un messaggio, Questa pratica però non deve diventare abituale, ma resta limitata ai casi urgenti.

110. Il superiore generale può dimettersi dalla carica solo col consenso della Santa Sede. Quando la carica di generale diviene vacante l'assistente del superiore generale diventa superiore generale e rimane in carica fino al prossimo capitolo generale regolarmente previsto.

111. L'assistente del superiore generale deve avere gli stessi requisiti del superiore generale, Dura in carica per un periodo corrispondente a quello del superiore generale. Egli aiuta il superiore generale e condivide con lui il servizio della Congregazione. Sostituisce il superiore generale quando k assente. Egli prepara inoltre e coordina gli incontri annuali del consiglio generale allargato.

112. Il superiore generale, col parere del suo consiglio, stabilirà quali ruoli dovranno essere assegnati all'assistente del superiore generale e agli altri due consiglieri. Questi ruoli includeranno quello di procuratore e di segretario generale. Ai consiglieri possono essere assegnati anche i ruoli di economo generale, archivi sta della casa generalizia, promotore del patrimonio della comunità, coordinatore della formazione. Se necessario, una persona può assumere più ruoli. Eccezion fatta per il procuratore e il segretario generale, gli altri ruoli possono essere affidati a membri fuori del consiglio. Detti uffici durano fino alla conclusione del prossimo capitolo generale.

113. Il procuratore generale e membro del consiglio generale, è nominato dal superiore generale, col parere del suo consiglio ed è eletto per lo stesso periodo del superiore generale. Egli, agendo secondo le direttive del superiore generale e del suo consiglio, presta il suo servizio di collegamento ufficiale con La Santa Sede. Egli prepara le relazioni per le Sacre Congregazioni. Sotto la direzione del superiore generale e del suo consiglio presenta alla Santa Sede domande per permessi, dispense e indulti, siano essi per l'intera Congregazione o per le province, regioni, case o singoli membri. Spedisce alle province, regioni e case dipendenti direttamente dal superiore generale, documenti provenienti dalla Santa Sede, che si riferiscono in qualche modo alla vita religiosa e alla Congregazione; si occupa e dà consiglio alla Congregazione in materia giuridica e procura anche di tenere aggiornate le Costituzioni e gli Statuti in armonia con la nuova legislazione della Chiesa.

114. Il segretario generale è membro del consiglio generale ed è nominato dal superiore generale, col parere del suo consiglio. Dura in carica quanto il superiore generale. Egli redige i verbali delle riunioni del generale col suo consiglio, è responsabile degli affari correnti dell'archivio e cura la corrispondenza ufficiale, raccoglie e diffonde a tutti i membri notizie e informazioni sulla Congregazione attraverso "Newsletter", bollettino ufficiale della casa generalizia,

115. L'economista generale è nominato dal superiore generale col consenso del suo consiglio, per un periodo che non vada oltre il tempo del prossimo capitolo generale. Egli amministra i beni temporali della Congregazione, sotto la direzione del superiore generale e la vigilanza del consiglio

generale in conformità con il diritto canonico e le leggi civili della nazione; mantiene e amministra i testamenti e i lasciti fatti a favore della Congregazione. Riceve le relazioni finanziarie delle province, regioni e case direttamente dipendenti dal superiore generale. Presenta una relazione finanziaria nelle sessioni del consiglio generale allargato e nel capitolo generale. Se non è membro del consiglio generale può essere invitato alle sedute del superiore generale col suo consiglio, se si ritiene utile la sua competenza.

116. Il promotore del patrimonio della comunità favorisce ricerche e pubblica materiali sulla storia e spiritualità della Congregazione. Egli coordina il lavoro della commissione internazionale degli studi della risurrezione. Il coordinatore della formazione presiede la commissione internazionale di formazione. Come corpo permanente, questa commissione ha per scopo di promuovere la cooperazione internazionale secondo le Costituzioni della Congregazione, di condividere le informazioni e le esperienze sulla formazione con riferimenti specifici alla storia, alla spiritualità, alle tradizioni e agli attuali programmi di formazione della Congregazione. Il coordinatore di formazione assiste nella formulazione dei programmi di formazione, consistenti nel carisma e nella missione della Congregazione. L'archivista della casa generalizia è responsabile per gli archivi storici della medesima.

117. Poiché il generale è superiore di tutta la Congregazione, non vota in alcuna provincia o regione. I consiglieri generali appartengono alle loro rispettive province, regioni o case dipendenti direttamente dal superiore generale, con il diritto di voce attiva.

I membri che vivono nella casa generalizia formano una casa religiosa distinta, fatta eccezione per il superiore generale. Questi, col consenso del suo consiglio, nomina il superiore della casa, dopo di che i membri della casa possono eleggere due consiglieri. Ad eccezione del superiore generale, ogni membro che risiede nella casa generalizia può essere nominato superiore.

Nell'elezione del superiore provinciale o regionale e loro consiglieri nella loro propria provincia o regione, tutti i membri di quella provincia o regione hanno voce attiva e passiva ad eccezione dei consiglieri generali, che hanno solo voce attiva.

GOVERNO DELLE PROVINCE E DELLE REGIONI

118. Il capitolo provinciale o regionale, composto di membri della provincia o regione, con voti perpetui, secondo i loro statuti, deve essere formato in tal modo che l'intera provincia o regione sia adeguatamente rappresentata. Il capitolo si riunisce almeno ogni tre anni. Esso rappresenta tutti i membri della provincia o regione ed è l'autorità più alta nella provincia o regione. Passa in rassegna e fa il punto sulla vita e il lavoro della comunità e valuta le occasioni per lo sviluppo futuro. I capitoli provinciali e regionali preparano materiale per discussioni e proposte da sottoporre al capitolo generale. Il capitolo provinciale che precede il capitolo generale elegge i delegati al capitolo generale.

119. Il superiore provinciale, assistito dal suo consiglio, è la massima autorità ordinaria nella provincia. Egli possiede una sua specifica autorità: è responsabile per tutta la provincia e ne è il rappresentante ufficiale. I membri del consiglio provinciale sono eletti tra i religiosi della provincia professi con voti perpetui. Il provinciale col suo consiglio coordinano, dirigono e stimolano l'apostolato interno ed esterno di tutta la provincia, in stretto contatto con i singoli membri e le comunità locali.

120. Il superiore regionale possiede un'autorità delegata dal superiore generale. E' assistito dai suoi consiglieri e le sue responsabilità sono simili a quelle del provinciale, definite nell'articolo precedente.

121. La provincia è l'unione di più case della Congregazione sotto un superiore. La provincia è una persona giuridica e il superiore provinciale è un superiore maggiore con autorità ordinaria e propria.

122. La regione è un gruppo di case della Congregazione sotto un superiore. La regione è una persona giuridica. Il superiore regionale non è un superiore maggiore, egli ha autorità delegata dal superiore generale.

123. Un membro di una provincia o regione, debitamente incaricato di lavorare in un'area in cui la sua provincia o regione non ha una casa religiosa, deve essere assegnato alla casa della provincia o regione, che operi in quell'area. Per quanto riguarda gli aspetti giuridici e finanziari, come pure le situazioni della vita quotidiana e le pratiche di pietà, egli è membro di quella casa religiosa, con voce attiva e passiva e suddito del superiore del luogo. Per ciò che si riferisce invece alla provincia, regione o alla comunità più in generale, egli conserva l'appartenenza e tutti i diritti della sua provincia o regione. Tuttavia detto membro ha il diritto di richiedere in qualunque momento lo stato permanente nell'altra provincia o regione.

124. I capitoli provinciali o regionali formulano gli statuti per la provincia o regione. Essi diventano vincolanti dopo che il superiore generale e il suo consiglio abbiano dichiarato che essi non sono incompatibili con le Costituzioni o con il loro spirito e dopo la relativa promulgazione da parte del superiore provinciale o regionale.

125. Per ogni regione vengono eletti, dai membri della stessa regione, due consiglieri. Essi hanno nella regione la stessa funzione dei consiglieri provinciali nella loro provincia.

126. Il superiore provinciale o regionale è un sacerdote professo con voti perpetui da almeno dieci anni e con un'età non inferiore ai trenta anni. E' eletto per un periodo di tre anni e non può essere più rieletto dopo tre scadenze consecutive. Gli Statuti provinciali e regionali stabiliscono come procedere nell'elezione. Il nuovo eletto superiore provinciale o regionale assume la carica nel tempo determinato, dopo essere stato confermato nell'ufficio dal superiore generale col consenso del suo consiglio. Prima di assumere la carica fa professione di fede dinanzi al superiore generale o al suo delegato.

127. E' competenza del superiore provinciale, dopo aver consultato il suo consiglio:

- a) Accettare o dimettere candidati che sono nel pre-noviziato e di dimettere novizi
- b) Autorizzare l'interruzione del periodo del noviziato
- c) Protrarre il periodo di noviziato, ma non oltre i sei mesi
- d) Permettere di anticipare la prima professione, per un giusto motivo, ma non oltre i quindici giorni; e la professione perpetua, ma non oltre i tre mesi
- e) Permettere di fare la prima professione fuori del noviziato
- f) Approvare i candidati per il rito di ammissione e per i ministeri della Chiesa
- g) Concedere permessi per pubblicare degli scritti
- h) Designare o incaricare confessori ordinari per le case di formazione, dopo essersi consultato con la comunità. Tuttavia i membri non sono obbligati di accettarli. Le facoltà elencate possono essere delegate dal superiore generale al superiore regionale, che può servirsene consultando il suo consiglio.

128. Il superiore provinciale e regionale faranno regolarmente al superiore generale una relazione sulle decisioni e atti più importanti della provincia o regione.

129. Il superiore provinciale e regionale o uno dei loro consiglieri visiteranno ufficialmente ogni anno tutte le case della provincia o regione. Motivo e fine della visita provinciale e regionale

sono analoghi a quelli della visita del generale. Il superiore provinciale o regionale a conclusione della visita deve fare un resoconto ai membri della casa visitata. Una relazione sui risultati della visita sarà mandata al superiore generale. La visita della provincia o regione non è richiesta negli anni in cui ha luogo quella del superiore generale.

La visita delle case nelle missioni può essere effettuata da un rappresentante del superiore provinciale, che non sia necessariamente un suo consigliere.

130. Nel promuovere il bene spirituale e temporale della provincia o regione, il superiore provinciale o regionale sarà guidato dal capitolo provinciale o regionale, dagli Statuti provinciali o regionali e dal parere o consenso del suo consiglio. Il superiore provinciale o regionale deve tenere in considerazione le relazioni delle commissioni provinciali o regionali.

131. Col consenso del suo consiglio è competenza del superiore provinciale:

- a) Approvare o respingere candidati per il noviziato, per i voti temporanei e perpetui e per gli ordini sacri, incluso anche il concedere lettere dimissorie per il diaconato e per il presbiterato
- b) Aprire case nel paese in cui si trova la sede provinciale, col permesso scritto dell'ordinario del luogo
- c) Assegnare degli incarichi e rimuovere dai medesimi in conformità agli Statuti provinciali
- d) Nominare parroci e amministratori di parrocchie e presentarli all'ordinario del luogo per l'approvazione
- e) Permettere operazioni economiche di straordinaria amministrazione dei beni temporali, nei limiti stabiliti dal Direttorio Generale dei beni temporali, purché non richiedano l'alienazione di oggetti vietati (Cfr. can. 638,3) o l'alienazione di una somma che superi i limiti stabiliti dalla Santa Sede per il rispettivo paese.
- f) Chiedere al superiore generale e al suo consiglio l'espulsione di membri
- g) Concedere un'assenza fino a un anno, tenendo però presenti le restrizioni del diritto canonico
- h) Rimettere sia all'archivio generale che provinciale i particolari di un religioso dimesso automaticamente in conformità alle leggi della Chiesa
- i) Agire in tutti gli altri casi in cui dalla legge comune o particolare, è richiesto il consenso del suo consiglio
- j) Provvedere a disporre dei beni di una casa che è stata soppressa.

Le facoltà sopra elencate possono essere delegate dal superiore generale al superiore regionale, che può usarne col consenso del suo consiglio.

132. Il superiore provinciale partecipa a tutte le sedute del consiglio generale allargato. Per motivi validi egli può designare uno dei suoi consiglieri che lo sostituisca in uno degli incontri. Se anche questo fosse impossibile egli può designare un altro rappresentante che dovrà essere ben informato e autorizzato a fare le veci del superiore provinciale.

LA COMUNITA' LOCALE

133. La forza della nostra Congregazione dipende dall'intensità della vita spirituale e dalla fruttuosa vita apostolica di ogni comunità locale. Quindi le nostre singole case devono essere comunità cristiane piene di vita, dove ogni religioso può esprimere e far crescere la fede, la speranza e la carità. La fede è espressa e sviluppata quando condividiamo i nostri valori cristiani, celebriamo insieme l'Eucaristia e preghiamo insieme. La speranza è espressa e sviluppata quando partecipiamo ai dolori e alle gioie dell'altro e quando ci incoraggiamo e ci appoggiamo gli uni agli altri, mentre cerchiamo di conseguire le nostre mete spirituali e apostoliche. La carità è espressa e sviluppata mentre ci sforziamo di portare la sollecitudine, la compassione e il perdono di Gesù agli

altri e nello sforzo di diventare segni del suo amore infinito, con una sincera manifestazione d'amore per tutti quei religiosi con i quali siamo stati chiamati a condividere la vita in una particolare comunità locale.

134. Il modello di ogni comunità cristiana è la Trinità, dove lo Spirito Santo è il vincolo d'amore tra il Padre e il Figlio. E' lo Spirito che rese i primi cristiani capaci di formare una comunità, dove tutti erano *"un cuor solo e un'anima sola"* (At 4:23). Anche le nostre comunità locali devono testimoniare la presenza dello Spirito come vincolo d'amore tra di noi. Perché quest'amore possa essere presente è necessario impostare rapporti basati sull'apertura, la fiducia, la comprensione e l'accettazione. Mediante la potenza dello Spirito possiamo divenire segni visibili della possibilità di vivere insieme nell'amore, guidati dai principi del Vangelo. La nostra vita comunitaria deve servire come modello a quelle comunità cristiane che nascono come frutto del nostro impegno apostolico. Queste comunità cristiane serviranno, a loro volta, come modelli ad altre simili comunità nella chiesa locale.

135. Bogdan Janski fondò la nostra Congregazione convinto che la società può risorgere solo se si creano comunità cristiane, in cui la verità rivelata da Gesù viene vissuta nell'amore. La realizzazione di questo suo ideale comporta, come un elemento essenziale della missione della Congregazione, la creazione di comunità piene di vita e veramente esemplari. La nostra missione, così intesa, aiuterà il religioso a capire che il tempo e l'energia spesi a stabilire comunità cristiane piene di vita nelle nostre case, non va a discapito della fecondità dell'apostolato, ma, al contrario, il dispendio di tempo ed energia è un'espressione di questo apostolato.

136. Ogni casa cercherà di realizzare il suo programma spirituale e la sua missione apostolica sulla base di decisioni locali, ma sempre in armonia con lo spirito della Congregazione, le prescrizioni delle Costituzioni e degli Statuti provinciali e regionali. Ciò richiede la guida del superiore locale, pur non trascurando lo spirito di collegialità.

137. All'incontro comunitario locale era data molta importanza nella vita della comunità di quei credenti che Bogdan Janski aveva radunati insieme. In questi incontri i religiosi esaminano la loro vita e la loro missione alla luce del Vangelo, del carisma della Congregazione e dei segni dei tempi. Ancor più, essi debbono sostenersi, incoraggiarsi, valorizzarsi e spronarsi a vicenda alla conversione per mezzo di una più fedele risposta ai valori di Gesù. Quando si ha sufficiente fiducia reciproca da dire la verità nella carità, le tensioni che derivano dalla nostra situazione quotidiana di vita possono essere ridotte ed eliminate attraverso l'esperienza della riconciliazione.

138. In ognuna delle nostre case si deve stabilire un certo orario, perché siano riservati momenti per la preghiera, per i pasti, per rilassarsi, per celebrare e per il silenzio. L'osservanza di quest'orario dovrebbe essere portata avanti in un'atmosfera di naturalezza e di flessibilità. E' importante mantenere l'equilibrio tra i bisogni della vita di comunità e le legittime esigenze individuali.

139. L'ospitalità è un valore importante ed è un modo di testimoniare una comunità cristiana viva. Questa ospitalità deve essere sempre praticata in uno spirito di cordialità, ma allo stesso tempo in uno spirito di prudenza e di sensibilità verso le esigenze dei religiosi, in modo da poter mantenere un'atmosfera di silenzio e d'intimità nei luoghi strettamente riservati ai religiosi.

140. Gli ammalati e gli anziani hanno particolare diritto alle nostre premure personali e comunitarie. Gli ammalati sono un richiamo al servizio fraterno nella comunità. Agli anziani deve essere sempre manifestata la gratitudine, il rispetto e la cura che meritano nel luogo dove risiedono.

141. Le case religiose formate, con i loro membri, formano le unità giuridiche di base della Congregazione. Per fondare una casa religiosa si richiedono almeno tre membri. In caso di necessità

il superiore maggiore, col consenso del suo consiglio, può raggruppare i membri di due o più residenze per formare una casa religiosa.

142. Le case appartengono di solito alla provincia o alla regione. Tuttavia possono esserci case che, per una più efficiente amministrazione, rimangono sotto l'immediata giurisdizione del superiore generale.

143. Un sacerdote della Congregazione può divenire superiore locale cinque anni dopo la professione perpetua. Il superiore locale non deve rimanere in carica più di due periodi (sei anni). Il superiore generale, col consenso del suo consiglio, ha il potere di confermare il superiore in carica per un terzo periodo di tre anni. Dopo di che non può essere nominato ancora superiore locale, neppure per un'altra casa, fino a che non sia trascorso almeno un anno. Nello stesso modo i superiori maggiori e i superiori regionali non possono essere superiori locali fino a che non sia trascorso un anno dal termine del loro ufficio. Gli statuti provinciali e regionali determinano in che modo i membri di una casa partecipino alla scelta del superiore locale. Se per elezione, questa dovrà essere confermata dal superiore maggiore, col consenso del suo consiglio; se invece per nomina, questa dovrà essere preceduta da adeguate consultazioni con ciascun membro della casa.

Il superiore locale può essere rimosso o trasferito a un altro ufficio dal superiore maggiore, col consenso del suo consiglio, per il bene della Congregazione, del superiore in questione o perché detto superiore è venuto meno nel compiere i doveri del suo ufficio.

144. Le case formate devono eleggere due membri come consiglieri domestici. Il primo eletto sostituisce il superiore in sua assenza. I consiglieri sono a servizio della casa e del superiore secondo gli Statuti provinciali o regionali. I consiglieri eletti devono essere confermati nel loro ufficio dal superiore maggiore, col consenso del suo consiglio.

145. Il religioso deve risiedere in una casa religiosa della Congregazione, deve poter partecipare alla preghiera comune e alla vita della comunità locale. Se non può risiedere in una casa religiosa deve però appartenere ad una casa religiosa della Congregazione. Egli dipende dal superiore della casa per ciò che riguarda la vita religiosa.